

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

Iniziative per la valorizzazione delle produzioni locali



*Regolamento di gestione del Marchio Prodotti della Valle Brembana
approvato con delibera assembleare n. 27 del 20.10.2000*

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL MARCHIO

1.

La Comunità Montana Valle Brembana, al fine di concorrere all'identificazione e alla valorizzazione delle produzioni locali, istituisce un marchio collettivo finalizzato alla valorizzazione dei prodotti agricoli-forestali, lito-minerari e dei settori: artigianale, industriale, turistico, commerciale e di altri eventuali comparti del settore terziario.

2.

Il marchio è costituito dalla dicitura **PRODOTTI DELLA VALLE BREMBANA**, realizzata con carattere "Rossano" maiuscolo in colore nero che si sviluppa lungo una circonferenza ideale, non tracciata, a formare un anello continuo che racchiude al suo interno, il logo della Comunità Montana, costituito da un disegno stilizzato che rappresenta quattro ponti sovrapposti policromi.

La dicitura **PRODOTTI DELLA VALLE BREMBANA** potrà essere utilizzata in diversi colori per caratterizzare e distinguere le diverse tipologie di prodotti, secondo le indicazioni che verranno dettate dal Comitato di Gestione di cui al successivo punto 5.

3.

Il marchio potrà essere riprodotto sui più disparati supporti al fine di consentirne l'utilizzo per i diversi prodotti e per le diverse categorie mercantili. Alla riproduzione del marchio provvede direttamente la Comunità Montana. Se del caso, sentito il Comitato di Gestione, potrà autorizzare alla riproduzione su specifici supporti o confezioni anche i singoli richiedenti. Il marchio potrà essere utilizzato sui prodotti, sugli involucri e sulle confezioni così come sulle buste, sulla carta da lettera e sul materiale pubblicitario, purché venga riferito in modo non equivoco alle produzioni per le quali ne è stato autorizzato l'impiego. Il marchio potrà essere riprodotto impiegando qualsiasi tecnica nota di stampa, di incisione o qualunque altra modalità di riproduzione possa ritenersi utile.

4.

La Comunità Montana Valle Brembana provvede:

- a) alla **registrazione del marchio collettivo** presso il competente Ufficio Marchi e Brevetti della C.C.I.A. di Bg;
- b) alla **vigilanza e alla tutela del Marchio** in ordine a eventuali usi non autorizzati o impropri;
- c) alla **costituzione di un Comitato di Gestione** a cui compete la gestione operativa del marchio;
- d) a **garantire l'operatività del comitato di Gestione** rendendo disponibili le necessarie dotazioni logistiche (spazi, attrezzature, personale operativo, servizio di segreteria);
- e) **a promuovere le azioni divulgative e promozionali del marchio**, attraverso attività dirette e indirette effettuate anche d'intesa con altre strutture pubbliche o private, in ciò destinando sia risorse proprie che quelle rese disponibili dalle diverse disposizioni normative.
- f) al rilascio delle autorizzazioni per l'uso del marchi a sensi del successivo art. 12.

5.

Il Comitato di Gestione è composto da:

- a) Presidente della Comunità Montana Valle Brembana o da un suo delegato, che assume la funzione di Presidente del Comitato;
- b) Rappresentante della C.C.I.A. di Bg con funzioni di membro del Comitato;
- c) Rappresentanti delle Associazioni di categoria più rappresentative sul territorio brembano, dei settori agricolo e artigianale e rappresentanti del mondo cooperativo e del settore turistico, con funzioni membri del Comitato.

6.

Il Comitato di Gestione resta in carica sino al suo rinnovo da parte degli Organi Amministrativi della C.M. ogni qual volta questi vengano rinnovati a seguito di nuove elezioni amministrative.

7.

Il Comitato di Gestione dovrà:

- a) istruire, anche attraverso opportune verifiche, le domande di utilizzo del marchio avanzate dai richiedenti e proporre alla C.M. l'adozione dei conseguenti atti amministrativi tesi ad approvare o a respingere l'istanza;
- b) tener conto, in fase di istruttoria delle istanze che perverranno, della necessità di invitare ai propri lavori esperti delle specifiche materie che verranno trattate, facendo prevalentemente riferimento alle forme associative di categoria o di produzione attive sul territorio;
- c) formulare i programmi per la divulgazione e la promozione del marchio e sottoporre alla C.M. l'adozione delle iniziative di valorizzazione ritenute opportune;
- d) effettuare le azioni di controllo e di vigilanza ritenute opportune per difendere l'immagine e la credibilità del marchio;
- e) proporre alla C.M. l'adozione delle decisioni in caso di controversie, inadempienze e gravi irregolarità, da parte degli aderenti all'iniziativa e ricercare, in via ordinaria, la pacifica e bonaria ricomposizione delle vertenze;
- f) comprovare la propria attività attraverso la redazione di verbali degli incontri, che verranno redatti da un Membro del Comitato di Gestione con funzioni di Segretario, o dal personale a tal fine reso disponibile dalla C.M.. Tali verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente del Comitato.

8.

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente. Le sedute sono valide qualunque sia il numero dei presenti a condizione che siano rappresentate, oltre alla C.M., le Associazioni dei produttori interessate dalle questioni poste all'ordine del giorno.

9.

Le domande di utilizzo del marchio vengono avanzate dai richiedenti al Comitato di Gestione tramite la C.M.. In esse dovranno essere specificati:

- le generalità del produttore e la sede dell'azienda;
- il tipo e la quantità annua o stagionale della produzione e una sommaria descrizione delle tecniche di produzione;
- la quota di produzione che si intende marchiare;
- l'origine e la provenienza delle materie prime impiegate;
- le caratteristiche merceologiche e/o organolettiche del prodotto e quant'altro possa contribuire all' identificazione del prodotto;

- il nome del prodotto e il marchio con cui viene posto in vendita;
- le modalità con cui si intende utilizzare il marchio.

Le domande dovranno essere accompagnate da un'autocertificazione del produttore che certifichi il pieno rispetto delle normative, di natura igienico-sanitaria, commerciale e quant'altro, che regolano la produzione e la commercializzazione del prodotto che si intende marchiare.

10.

Il Comitato istruirà la domanda anche attraverso sopralluoghi presso il richiedente e proporrà alla C.M. l'adozione degli atti amministrativi tesi ad approvare o a respingere l'istanza oltre che le eventuali prescrizioni a cui verrà subordinata l'autorizzazione all'uso del marchio.

11.

L'autorizzazione all'uso del marchio è rilasciata dal Consiglio Direttivo della Comunità Montana Valle Brembana, attraverso l'adozione di una specifica Deliberazione che fisserà le modalità di impiego del marchio e l'ammontare degli eventuali diritti, proporzionali alla quantità di prodotto da marchiare, che il concessionario dovrà versare. Tali diritti verranno immessi in un apposito capitolo di bilancio della C.M. espressamente destinato al sostegno e alla valorizzazione delle produzioni brembane.

12.

L'uso del marchio è esclusivamente riservato alle produzioni realizzate all'interno del territorio della Comunità Montana Valle Brembana. Il Comitato, in ordine ai prodotti realizzati all'interno della Valle con materie prime provenienti dall'esterno, potrà dotarsi di regole comportamentali a cui attenersi nell'istruttoria delle richieste di utilizzo del marchio.

13.

L'uso del marchio è riservato al Concessionario e non è trasferibile salvo nel caso di cessione dell'azienda. In tale caso dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comitato di Gestione che si riserva la facoltà di revocare la concessione.

14.

Tutti i prodotti oggetto di concessione all'uso del marchio (o la quota di prodotto) dovranno essere muniti del marchio.

15.

Il Concessionario dovrà:

- evitare che si ingenerino confusioni ed equivoci tra i suoi prodotti marchiati e non marchiati;
- dovrà informare in ordine ai mercati di vendita dei prodotti affinché il Comitato possa espletare gli opportuni controlli;
- consentire e agevolare i controlli che il Comitato di Gestione del marchio intendesse effettuare, sia in fase produttiva che di commercializzazione dei prodotti;
- rimborsare le spese sostenute dal Comitato relative all'acquisto dei prodotti marchiati da sottoporre ad analisi e delle analisi effettuate qualora vengano rilevate irregolarità imputabili al Concessionario;
- assicurare che siano rispettate le norme igieniche, sanitarie e commerciali;
- fornire la prova della provenienza dei prodotti contrassegnati dal marchio, e delle materie prime impiegate per la loro produzione.

16.

La concessione d'uso del marchio può essere revocata dal Direttivo della Comunità dietro proposta del Comitato di Gestione, qualora il Concessionario non rispetti le condizioni dettate dall'atto di concessione, quando non vengano versati i diritti dovuti o impediti i controlli che il Comitato di Gestione riterrà opportuno effettuare.

17.

Concessionario può **rinunciare all'uso** del marchio. In tal caso dovrà:

- comunicare le giacenze del prodotto marchiato e i tempi previsti per il suo esaurimento;
- consegnare/restituire al Comitato di Gestione i marchi non utilizzati e tutto il materiale, pubblicitario e no, riportante il logo del marchio. In tal caso, il Concessionario non potrà pretendere la restituzione degli eventuali diritti versati.

18.

La Comunità Montana si riserva la possibilità di introdurre nel presente regolamento, dietro proposta del Comitato di Gestione del Marchio, le variazioni e le integrazioni che riterrà opportune al fine di migliorarne l'efficacia e la capacità promozionale. Ciò fatto salvo il rispetto delle diverse disposizioni normative che regolano l'uso dei marchi collettivi.